



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

GIUSEPPE GRASSO - Consigliere -

GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere -

STEFANO OLIVA - Consigliere -

CRISTINA AMATO - Consigliere Rel.-

PROPRIETA'

Ud. 13/09/2022 -
PU

R.G.N. 29375/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29375-2017 proposto da:

(omissis), rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis)

elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in

(omissis)

- ricorrente -

contro

(omissis)

entrambi

rappresentati e difesi dall'Avv. (omissis)

, e domiciliate

presso lo studio del difensore in (omissis)

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 725/2017 del TRIBUNALE di COMO,
depositata l'11.05.2017;



Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.09.2022 dal Consigliere CRISTINA AMATO;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 12055 del 21.07.2005, il Giudice di Pace di Como accoglieva la domanda, proposta da (omissis) ai sensi dell'art. 844 cod. civ. nei confronti di (omissis)

, di accertamento dell'illegittimità dei fumi emessi dai comignoli dei convenuti, in quanto eccedenti la normale tollerabilità. Il Giudice di Pace adito accoglieva la domanda attorea, condannando i convenuti a cessare le predette immissioni, nocive per la salute, e a risarcire il danno patito dall'attrice, liquidato in via equitativa in € 2.000,00, nonché a rifondere le spese di giudizio.

2. Avverso la sentenza di primo grado, proponevano appello (omissis) innanzi al Tribunale di Como, il quale, con sentenza n. 1567 del 06.11.2009 – qualificato il danno lamentato dalla sig.ra (omissis) come danno esistenziale – rigettava la proposta di impugnazione e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio.

3. Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione (omissis)

Con sentenza del 20.03.2012, n. 4394, la Terza Sezione Civile di questa Corte Suprema cassava la sentenza di appello e rinviava al Tribunale di Como perché di conformasse ai seguenti principi di diritto: *«quale conseguenza di immissioni - nella specie, di fumo - eccedenti il limite della normale tollerabilità, legittimamente accertabile a mezzo anche solo di testimoni, non può essere risarcito il (solo) danno non patrimoniale consistente nella modifica*



delle abitudini di vita della danneggiata, in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute o di altri profili di responsabilità del proprietario del fondo da cui si originano le immissioni; nell'accogliere la domanda volta a far cessare le immissioni, il giudice del merito, pur avendo la facoltà di scegliere tra le diverse misure consentite dalla norma, ha tuttavia l'obbligo di precisare le ragioni della scelta dell'una o dell'altra e di indicare con sufficiente determinazione le misure in concreto adottate, soprattutto quando ritenga impossibile adottare misure meno invasive ed indispensabile condannare il convenuto alla cessazione delle immissioni e quindi anche dell'attività che ad esse dà luogo».

4. Il Tribunale di Como, pronunciando quale giudice del rinvio, con la sentenza n. 725/2017 qui impugnata: a) dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di cessazione delle emissioni denunciate, per avere i convenuti rimosso i camini posti sul tetto della loro casa e installato una stufa a pellet (soluzione ritenuta idonea dal C.T.U. a risolvere il problema delle immissioni ritenute nocive); b) rigettava la domanda di risarcimento del danno alla salute per mancanza di prova del danno; c) compensava integralmente tra le parti le spese di lite.

5. Avverso suddetta sentenza propone ricorso (omissis) affidandolo a tre motivi di doglianza.

Resistono (omissis)

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Lamenta la ricorrente che il Tribunale di Como avrebbe dovuto procedere all'accertamento e alla liquidazione del danno non patrimoniale da lei



subito, attraverso l'espletamento di una consulenza medico-legale, ovvero liquidando il danno in via equitativa, ex art. 1226 cod. civ., sia con riferimento al pregiudizio alla salute subito dall'inizio delle emissioni nocive (2001) fino al momento dell'installazione della stufa a pellet (2013); sia con riferimento alle emissioni illegittime e nocive provenienti dallo scarico della stufa a pellet, ossia dall'ottobre 2013 ad oggi. Danno, precisa la ricorrente, la cui sussistenza nel merito risulta ormai cosa giudicata.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Innanzitutto, il motivo è privo di specificità in relazione al denunciato vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., non indicando esso il «fatto decisivo», quale fatto storico (Cass., Sez. 2, 29.10.2018, n. 27415; Cass., Sez. U., 07.04.2014, n. 8053), il cui esame sarebbe stato omissso, limitandosi piuttosto la ricorrente a sollecitare la rivalutazione delle risultanze istruttorie.

Il motivo è inammissibile anche in relazione al dedotto vizio di violazione di legge, perché la parte ricorrente non indica le norme di diritto sostanziale che sarebbero state violate, né indica quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata si porrebbero in contrasto con esse. Confermando un orientamento già consolidato, le Sezioni Unite di questa Corte sul punto hanno avuto modo di precisare che l'onere di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi



demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28.10.2020, n. 23745).

1.2. Infine, il motivo è inammissibile perché mira a sindacare il principio di diritto fissato da questa Suprema Corte con la sentenza del 20.03.2012, n. 4394 (*«non può essere risarcito il (solo) danno non patrimoniale consistente nella modifica delle abitudini di vita della danneggiata, in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute o di altri profili di responsabilità del proprietario del fondo»*): principio che non può in nessun caso essere rimesso in discussione, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., e che vincola il Giudice del rinvio, il quale esattamente si è conformato ad esso, escludendo la sussistenza di danno alla salute dell'attrice perché rimasto privo di prova.

E' utile ricordare che, a seguito dell'annullamento della precedente sentenza da parte della Corte di cassazione, il giudizio di rinvio si connota per il suo carattere chiuso, sicché il giudice del rinvio è vincolato non solo ai principi di diritto affermati dalla sentenza di legittimità, ma anche ai presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente (Cass., Sez. U., 20.05.2016, n. 10499; Cass., Sez. U., 28.01.2002, n. 1007; più di recente: Cass., Sez. 1, 03.03.2022, n. 7091).

2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. L'unilaterale modifica dello stato dei luoghi da parte dei controricorrenti (installazione della stufa a pellet) sarebbe stata erroneamente



interpretata dal Giudice del rinvio come cessazione della materia del contendere: accogliendo supinamente le risultanze della C.T.U., unicamente votate alla conformità normativa dell'impianto, il Tribunale di Como avrebbe omesso di verificare l'effettiva persistenza delle emissioni nocive da stufa a pellet, alla luce delle concrete circostanze di fatto (situazione dei luoghi; progettazione originaria dell'immobile di proprietà dei controricorrenti), delle risultanze probatorie fornite dall'appellata e della normativa della Regione Lombardia concernente le distanze tra camini e abitazioni.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile. Il Giudice del rinvio si è attenuto alle risultanze della C.T.U. ed ha adeguatamente risposto alle deduzioni dell'appellante, secondo il suo prudente apprezzamento non sindacabile dal giudice di legittimità. La doglianza si traduce, perciò, in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U., 25.10.2013, n. 24148; *ex plurimis*, di recente: Cass., Sez. 2, 17.06.2022, n. 19717).

3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere il giudice di rinvio compensato tra le parti le spese della lite.

3.1. Anche il terzo motivo è inammissibile perché censura una valutazione discrezionale del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, non risultando violato dal giudice di rinvio il "principio della soccombenza".



4. Poiché tutti i motivi sono inammissibili, l'intero ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila), oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.13, comma 1-*quater*, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 settembre 2022.

Il Consigliere Est.

Cristina Amato

Il Presidente

Luigi Giovanni Lombardo

